



D.M. 49/2018_INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
STATICO E SISMICO DEL PONTE SUL FIUME MONTONE
POSTO AL KM 4+693 DELLA S.P. 5 RONCALCECI
CUP J63D18000180001

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Presidente: Sig. Michele De Pascale | Consigliere delegato Strade - Trasporti - Pianificazione Territoriale: Arch. Nicola Pasi | | | | |
| Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile | Resp. del Servizio.: Ing. Chiara Bentini | | | | |
| RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : | Ing. Chiara Bentini | _____ | | | |
| | | <i>Documento firmato digitalmente</i> | | | |
| PROGETTISTA : | Ing. Tobia Zordan | _____ | | | |
| | | <i>Documento firmato digitalmente</i> | | | |
|   | | | | | |
| COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE : | Geom. Lorenza Battistini | _____ | | | |
| | | <i>Firmato</i> | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| A | PRIMA EMISSIONE | | | | 20/12/2019 |
| Rev. | Descrizione | Redatto: | Controllato: | Approvato: | Data: |

TITOLO ELABORATO:

PONTE SUL FIUME MONTONE
SCHEMA DI CONTRATTO
STATO DI PROGETTO

| | | | | |
|----------------|------------|------------|--------|------------|
| Elaborato num: | Revisione: | Data: | Scala: | Nome file: |
| 47 | A | 20/12/2019 | - | - |

Repertorio n.

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

===== PROVINCIA DI RAVENNA =====

**CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI “D.M. 49/2018_INTERVENTO
DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE SUL FIUME
MONTONE POSTO AL KM 4+693 DELLA S.P. 5 RONCALCECI - CUP
J63D18000180001”=====**

L'anno _____, (duemila _____) il giorno _____ (_____) del mese di _____, in
Ravenna, nella Residenza Provinciale. ===== Innanzi a

me, Dott. _____ Segretario Generale della Provincia di Ravenna, sono
personalmente presenti i signori: =====

- _____, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica in Ravenna presso la
Residenza Provinciale, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma
esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Provincia di
Ravenna, codice fiscale 00356680397, nella sua qualità di Dirigente del
Settore Lavori Pubblici in esecuzione al proprio provvedimento di
aggiudicazione n. _____ del _____, atto compreso fra quelli da me
conservati; =====

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica come appresso, il
quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di
dell'Impresa _____ con sede legale in _____ (_____) Via _____, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ =====

I componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo,
mi chiedono di ricevere il presente atto, che viene da me redatto dopo aver
indagato la loro volontà, ed al quale premettono: =====

- **che**, con bando protocollo generale numero _____ del _____, veniva indetta, ai sensi dell'art. _____ del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., una procedura _____ per l'appalto dei lavori _____ da esperirsi con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.=====

- **che**, al termine della procedura di gara svoltasi in data _____, l'appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato all'Impresa _____ con sede legale in _____ per un importo netto di € _____ (diconsi euro _____), oltre € 81.500,00 (diconsi euro ottantunomilacinquecento) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per aver offerto il ribasso del _____ per cento e così per un importo netto complessivo di € _____ (diconsi euro _____) oltre I.V.A. come indicato nei verbali di gara e nel provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n. _____ del _____;=====

- **che**, il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti gli offerenti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. con nota prot. n. _____ del _____; ==

- **che**, il termine dilatorio per la stipulazione del contratto è scaduto il _____ e non sono state proposte impugnazioni avverso l'aggiudicazione; =====

- **che**, sono state verificate tutte le dichiarazioni rese dall'aggiudicataria in sede di gara; =====

- **che**, a carico dell'Impresa suddetta è stata verificata l'insussistenza di interdizioni antimafia, ai sensi della vigente normativa; =====

- **che**, l'appalto dei lavori è interamente finanziato interamente finanziato con contributo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 49 del 16/02/2018 "Finanziamento degli interventi relativi ai

programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Provincie e Città

Metropolitane" così come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti con nota n. 4047 del 14/02/2019.== =====

- **che** con verbale di asseveramento in data _____, acquisito in atti, il

responsabile Unico del Procedimento e l'Impresa appaltatrice concordemente

hanno dato atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata

esecuzione dei lavori di cui al presente atto; =====

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente

atto, fra i predetti componenti si conviene e si stipula quanto segue: =====

ART. 1 - OGGETTO. =====

1. La Provincia di Ravenna, a mezzo come sopra, concede in appalto,

all'Impresa _____ che accetta a mezzo come sopra, l'appalto per

l'esecuzione dei lavori "D.M. 49/2018_INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

STATICO E SISMICO DEL PONTE SUL FIUME MONTONE POSTO AL KM

4+693 DELLA S.P. 5 RONCALCECI - CUP J63D18000180001", descritti nei

documenti contrattuali di cui all'art. 2 del presente contratto. =====

2. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non

hanno concluso fra loro contratti a titolo privato o scambiato fra loro altre

utilità. =====

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI. =====

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalità dedotti e risultanti anche dal capitolato generale dei lavori pubblici

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non previsto nel

capitolato speciale di appalto, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nei limiti della

sua applicabilità, dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dai
seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente
contratto:=====

a) analisi prezzi; =====

b) elenco prezzi unitari; =====

c) cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. =====

**d) "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" sottoscritta
dall'appaltatore, in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro
dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);** =====

e) computo metrico estimativo.=====

Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se
non materialmente allegati, i seguenti documenti: =====

I) relazione generale;=====

II) relazioni specialistiche; =====

III) elaborati grafici progettuali;

IV) computo metrico estimativo; =====

V) quadro di incidenza della manodopera=====

VI) capitolato speciale d'appalto; =====

**VII) Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.lgs. 9 aprile
2008, n. 81, all'art. 100 comprensivo di piano di manutenzione dell'opera e
delle sue parti;** =====

**VIII) Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;** =====

Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei componenti, i
quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro

sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto presso l'archivio provinciale. =====

ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO. =====

1. L'importo contrattuale ammonta a € (diconsi euro) di cui: ==

a) € (diconsi euro /00) per lavori a misura; =====

b) € (diconsi euro /00) per lavori a corpo; =====

c) € 81.500,00 (diconsi euro /00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza a corpo=====

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. =====

3. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) e lett. ddddd) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.==

ART. 4 - INVARIABILITÀ E VARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO. =====

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. =====

2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., verranno quantificate in base ai prezzi di contratto e, in mancanza, in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento. Le modifiche o varianti verranno redatte ed approvate nei modi stabiliti dalla legge ed in particolare, verificandosene le condizioni, secondo la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. =====

ART. 5 - ONERI DELL'APPALTATORE. =====

1. L'Impresa appaltatrice assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====

ART. 6 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. MODI DELLA RISCOSSIONE.

1. I pagamenti a favore dell'Impresa appaltatrice saranno effettuati dalla Provincia tramite il Tesoriere Provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dall'aggiudicatario insieme alla generalità dei soggetti delegati, sotto indicati, autorizzati ad operare sul medesimo conto corrente. Il numero di conto corrente bancario è IT presso la Banca - filiale , =====

2. Il Sig. nato a il , codice fiscale nella sua veste di è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato indicato nel comma precedente. =====

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa appaltatrice alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. =====

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI. =====

1. E' vietata la cessione del presente contratto di appalto si sensi di quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. =====

2. Le cessioni di credito da corrispettivo di appalto sono ammesse ai sensi di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. I flussi finanziari relativi alle cessioni di credito sono soggetti al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto

2010, n. 136.=====

ART. 8 - PAGAMENTI. =====

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 18 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. è dovuta all'Appaltatore, la corresponsione di una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogarsi con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 26 del capitolato speciale d'appalto, previa presentazione di apposita garanzia.=====

2. All'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori dell'importo di € 150.000 (diconsi euro centocinquantamila) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale. =====

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2. =====

4. A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro **30 (trenta)** giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. =====

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. conforme allo

schema tipo 1.4 o 1.4.1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico

19 gennaio 2018, n.31. =====

6. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. ===

ART. 9 - CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI. =====

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme legislative e regolamentari in materia e quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa. =====

2. L'appaltatore si obbliga a rispettare quanto contenuto nella «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), da egli sottoscritta. =====

3. L'Impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. =====

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. =====

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi testé precisati, la stazione

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 30, comma 5, primo periodo e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria. =

ART. 10 - TERMINE PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI. =====

1. I lavori dovranno essere consegnati entro (diconsi) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del presente contratto.

- in caso di inizio lavori d'urgenza già avvenuta prima della stipula del contratto):

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del presente contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna del che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodo sesto, e comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.=====

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato, dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, in giorni 110 (diconsi centodieci) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. =====

ART. 11 - PENALE PER I RITARDI. =====

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata, ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a € (diconsi euro). =====

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione

anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali iniziali ed intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione a quelli non ancora eseguiti. =====

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà per la Provincia, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. =====

ART. 12 - REGOLARE ESECUZIONE - GRATUITA MANUTENZIONE. ===

1. Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo deve essere emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori. =====

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. =====

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione ovvero dal termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto per detta emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione. =====

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. =====

5. L'Impresa appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare

esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. =====

ART. 13 - CONTROVERSIE. =====

1. Qualora sorgessero contestazioni tra la Provincia e l'Impresa appaltatrice il Responsabile Unico del Procedimento promuove l'accordo bonario nei casi stabilito dall'art. 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.=====

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non siano composte nei modi di cui sopra, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale.

4. Resta intesa che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto stabilito dall'art. 216, comma 17 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. =====

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO =====

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazioni le disposizioni di cui all'art. 108 e all'art. 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.=====

2. L'Impresa appaltatrice è sempre tenuta al risarcimento dei danni alla stessa imputabili. =====

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni anche con riferimento ad eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto determina la

risoluzione di diritto del presente contratto. =====

ART. 15 - SUBAPPALTO. =====

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., i lavori che l'Impresa appaltatrice ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, se e come previsto. =====

2. La Provincia corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dell'articolo 105, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.=====

Nei casi diversi dal capoverso precedente, è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore della stessa. =====

3. L'appaltatore si obbliga inoltre, ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====

ART. 16 - GARANZIE E ASSICURAZIONI. =====

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e in base agli schemi-tipo approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n.31, garanzia definitiva di € (diconsi euro) a mezzo polizza fidejussoria n. emessa in data dalla Banca , agenzia , con la precisazione che detto importo è ridotto del % di € (diconsi euro), rispetto a quanto previsto in quanto l'Impresa appaltatrice è in possesso della certificazione rilasciata in data . Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. =====

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.=====

3. E' sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno. =====

4. L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell'art. 37 del capitolato speciale d'appalto, la polizza "C.A.R." n. , emessa dalla - agenzia di () in data , per una somma assicurata pari ad € (diconsi euro /00) con validità dal al . =====

ART. 17 - DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE. =====

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Impresa appaltatrice ha eletto

domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori;
ove non abbia in tale luogo uffici propri, il domicilio si intende eletto presso la
Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2. =====

ART. 18 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative
e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto
applicabile e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non abrogato, e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se ed
in quanto compatibili.=====

**ART. 19 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI
COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. =====**

1. L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del
presente contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei
dipendenti della Provincia di Ravenna approvato con deliberazione di Giunta
Provinciale n. 332 del 30 dicembre 2013. =====

2. A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di
comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet.

L'Impresa appaltatrice si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai
propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto. ==

3. La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di
risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione,
contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non

superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni.

=====

ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE. =====

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato. =====

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. =====

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. =====

4. Il componente, previa informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.=====

Letto, confermato e sottoscritto. =====

per la Provincia di Ravenna

per l'Impresa appaltatrice

Il Dirigente del Settore

Il Legale Rappresentante

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA. =====

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti, a mezzo come sopra indicate ed accertate, dichiarano di accettare espressamente, le clausole previste ai seguenti articoli: =====
- art. 4 Invariabilità e variabilità del corrispettivo; =====
- art. 5 Oneri dell'appaltatore; =====
- art. 12, comma 5, Regolare esecuzione - gratuita manutenzione; =====
- art. 13 Controversie; =====
- art. 14, comma 3, Risoluzione e recesso. =====
- art. 19 Rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti provinciali =====

per la Provincia di Ravenna

per l'Impresa appaltatrice

Il Dirigente del Settore

Legale Rappresentante

FORMULE DI CHIUSURA =====

Di questo atto scritto con l'ausilio di apparecchiatura informatica a norma di legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi espressamente di dare lettura degli allegati che, come sopra detto, formano parte integrante del presente contratto avendo le parti stesse dichiarato di averne perfetta conoscenza, pur non essendovi materialmente allegati. =====

Ed io Segretario Generale rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano. =====

Consta di numero pagine complete e parte della presente. =====

Il Segretario Generale

Dott.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI

di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto

in qualità di rappresentante legale dell'impresa

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:.....

Timbro